

SANZIONI

In primo luogo le sanzioni sono rivolte al **fabbricante** comunitario, in alternativa al suo rappresentante nella comunità o in assenza all'importatore, ritenuti quali **principali responsabili** della commercializzazione di prodotti non conformi. La sanzione è definita dal comma 5 del succitato art. 14 del Decreto Legislativo n. 86/2016: *salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che immettono sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a cento cinquanta euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a diecimila euro e non superiore a sessantamila euro.*

Le sanzioni sono previste al comma 6 dell'articolo succitato: *salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a centocinquanta euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a ottocento euro e non superiore a cinquemila euro.:*

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni in caso di non conformità di tipo formale al comma 7 del medesimo articolo su indicato: *salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali di cui all'articolo 18 e in generale per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 5 e 6, alle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da cinquecento euro a cinquemila euro.*

All'art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 86/2016 si prevede, infine, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo economico) quando **accerta** che il materiale elettrico, anche se **munito di marcatura CE** ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di **pregiudicare la sicurezza** delle persone, degli animali domestici o dei beni, chiede all'operatore economico interessato di provvedere, affinché tale materiale elettrico, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che tale materiale elettrico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.